



IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI TRASFERIMENTI DI QUOTE

a cura di Fabrizio Giovanni Poggiani



LA TASSAZIONE DIRETTA DEL CAPITAL GAIN



La tassazione del capital gain

I commi 38 e 39, dell'articolo 1, della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) hanno ridotto dal 33% al 27,5% l'aliquota IRES prevedendo, mediante l'emanazione di un decreto ad hoc (D.M. MEF 2.04.2008), l'innalzamento della percentuale di concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei soci dei dividendi e delle plusvalenze di natura finanziaria, come segue:

Art. 47, comma 1 Art. 68, comma 3 Art. 59	<u>Concorrenza</u> al reddito complessivo	40%	→	49,72%
Art. 58, comma 2	<u>Non concorrenza</u> al reddito complessivo	60%	→	50,28%



La tassazione del capital gain

L'incremento della percentuale di concorrenza al reddito complessivo ha, ai sensi del comma 38, dell'articolo 1, della Finanziaria 2008, l'obiettivo di:

“... garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società ...”

mentre

“ ... con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali”

“... con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 ...”



La tassazione del capital gain

La rideterminazione della percentuale interessa le seguenti fattispecie:

Norma TUIR	Fattispecie
Art. 47, comma 1	Utili derivanti da partecipazioni qualificate, non detenute nell'esercizio d'impresa , in società ed enti soggetti IRES e proventi ad essi equiparati
Art. 68, comma 3	Plus/minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni qualificate, non detenute nell'esercizio d'impresa , nonché dei titoli e strumenti finanziari e dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ad esse equiparati
Art. 59	Utili derivanti da partecipazioni qualificate e non, detenute nell'esercizio d'impresa , in società ed enti soggetti IRES e proventi ad essi equiparati
Art. 58, comma 2	<p>Plus/minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni qualificate e non, detenute nell'esercizio d'impresa (PEX), nonché dei titoli, strumenti finanziari, contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ad esse equiparati</p> <p> Si rammenta che la disposizione in esame, a differenza delle precedenti, evidenzia la quota che non concorre alla formazione del reddito (percentuale di esenzione).</p>



La tassazione del capital gain

La rideterminazione della percentuale, pertanto:

- si rende applicabile agli atti perfezionati dal 1° gennaio 2009
- si applica alle partecipazioni qualificate
- non si applica alle cessioni di partecipazioni “non” qualificate che subiscono, come in passato, l’applicazione dell’imposta sostitutiva pari al 12,50%

Così le soglie indicate dall’articolo 67 del TUIR per la qualificazione:

Partecipazione qualificata	<ul style="list-style-type: none">- diritti di voto > 20%- partecipazione al capitale > 25%
Partecipazione non qualificata	<ul style="list-style-type: none">- diritti di voto ≤ 20%- partecipazione al capitale ≤ 25%

N.B. : per quelle negoziate in mercati regolamentati i diritti al voto per le qualificate devono superare il 2% e la partecipazione al capitale deve superare il 5%



La tassazione del capital gain

Per quanto concerne la “caratura” della partecipazione, in presenza di conferimenti e partecipazioni asimmetrici si pone il problema della identificazione delle soglie. Detto problema è stato superato dai chiarimenti ministeriali che hanno affermato:

“... per considerare una partecipazione qualificata è sufficiente il superamento anche di uno soltanto dei due limiti percentuali, quello riferito ai diritti di voto o quello riferito alla partecipazione al capitale sociale”

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 332 del 2008 e circolare n. 52 del 2004

La conseguenza è che, se previsto nello Statuto Sociale, il trasferimento di una quota di partecipazione al capitale con diritti non proporzionali, la “caratura” fiscale della partecipazione deve essere verificata tenendo conto del maggiore dei due parametri richiamati ovvero:

- percentuale di diritti al voto assicurati dalla partecipazione
- percentuale di partecipazione al capitale sociale



La tassazione del capital gain

Per quanto concerne l'innalzamento della percentuale al 49,72% applicabile, come detto, anche ai redditi diversi di natura finanziaria (*“capital gain”*) si evidenzia quanto segue:

1. applicazione limitata alle partecipazioni “qualificate”
2. le plusvalenze e le minusvalenze per cessione di partecipazioni in ambito d'impresa da parte di soggetti IRES sono esenti limitatamente, per quanto indicato dal comma 2, dell'articolo 58 del TUIR
3. la percentuale di minusvalenze non deducibili è fissata al 50,28% (100 - 49,72)
4. il nuovo regime si rende applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 2009
5. l'applicazione della nuova percentuale prescinde dal fatto che le plusvalenze tassabili siano maturate in data anteriore al 2008
6. se la cessione delle partecipazioni è avvenuta in data anteriore al 1° gennaio 2009 ma i corrispettivi sono percepiti in tutto o in parte successivamente, si applica la vecchia percentuale (40%) con priorità della data di realizzo, rispetto a quella di incasso



La tassazione del capital gain

Il provvedimento richiamato prevede un ulteriore adempimento di natura fiscale, in sede di redazione della dichiarazione dei redditi.

Infatti:

Al fine di **monitorare il decremento** delle riserve di utili imponibili al 40% rispetto a quelle imponibili al 49,72% il comma 3 del citato art. 1 prevede l'indicazione dell'ammontare di dette riserve e i relativi decrementi nel "*Prospetto del capitale e delle riserve*" del mod. UNICO SC (tale indicazione sarà operativa dal mod. UNICO 2009 SC).

Inoltre nella certificazione relativa agli utili e ai proventi equiparati la società deve indicare separatamente gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 40% e quelli che vi concorrono nella nuova misura del 49,72%.



La tassazione del capital gain

Ecco, in estrema sintesi la nuova situazione:

<i>PLUS/MINUSVALENZE</i>	<i>Norma TUIR</i>	<i>Realizzate fino al 31.12.2008</i>	<i>Realizzate dall'1.1.2009</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <i>da cessioni partecipazioni da parte di imprese individuali e società di persone</i> 	Art. 58, comma 2	60%	50,28%	
<ul style="list-style-type: none"> <i>da cessioni partecipazioni qualificate da parte di persone fisiche private</i> 	Art. 68, comma 3	40%	49,72%	



La tassazione del capital gain

Si ricorda che ai sensi della lettera f), comma 7, dell'articolo 68 del TUIR:

“... nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo, la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta ...”

La conseguenza è, pertanto, che la plusvalenza realizzata:

- subisce una tassazione nel rispetto del criterio di "cassa"
- deve essere tassata proporzionalmente alle quote di corrispettivo che si incassano anno per anno, tenendo conto della relativa incidenza sul corrispettivo complessivo
- non si deve tenere conto delle somme ricevute in acconto, se non al momento del perfezionamento della cessione



La tassazione del capital gain

Sul tema della percezione delle somme da cessione delle partecipazioni è intervenuto il ministero chiarendo che:

“... qualora nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui è stata effettuata la cessione il contribuente abbia percepito somme o valori a titolo di anticipazione, di essi si dovrà tenere conto ai fini della determinazione del corrispettivo e, pertanto, gli stessi non sono tassabili nell'anno in cui sono percepiti ma in quello in cui la cessione si è perfezionata ...”

Ministero delle Finanze, circolare 24 giugno 1998, n. 165/E



La tassazione del capital gain

Sul caso della restituzione di parte del prezzo percepito a fronte di una cessione di una partecipazione qualificata, la lettera d-bis), del comma 1, dell'articolo 10 del TUIR dispone che è possibile inserire tra gli “oneri deducibili”:

“... le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti ...”

Il ministero ha chiarito che:

“... la disposizione non riguarda soltanto i redditi di lavoro dipendente, bensì tutti i redditi assoggettati a tassazione con il criterio di cassa e, quindi, potrà trattarsi anche di compensi di lavoro autonomo professionale o altri redditi di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, diritti di autore, ecc..), nonché redditi diversi (lavoro autonomo o occasionale) ...”

Ministero delle Finanze, circolare 23 dicembre 1997 n. 326/E



LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI



La rivalutazione delle partecipazioni

Il comma 91, dell'articolo 1, della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha riaperto i termini per rivalutare anche le partecipazioni.

Il termine previsto per il 30 giugno 2008 è stato postergato al 21 luglio 2008 e spostato in via definitiva al **31 ottobre 2008**, dal D.L. n. 97/2008 (milleproroghe), convertito con modificazioni nella legge 2/08/2008 n. 129 con la possibilità di rivalutare le partecipazioni:

- possedute alla data dell'1/1/2008
- qualificate o non qualificate
- con redazione di apposita perizia entro il 31/10/2008
- con pagamento di un'imposta sostitutiva entro il medesimo termine (differenziata per partecipazioni qualificate o non)



La rivalutazione delle partecipazioni

L'imposta sostitutiva differenziata è fissata nelle seguenti misure:

- 4% per le partecipazioni qualificate
- 2% per le partecipazioni non qualificate

Per la qualificazione si rimanda alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR con la seguente evidenza:

Partecipazione qualificata	<ul style="list-style-type: none">- diritti di voto > 20%- partecipazione al capitale > 25%
Partecipazione non qualificata	<ul style="list-style-type: none">- diritti di voto \leq 20%- partecipazione al capitale \leq 25%

N.B.: per quelle negoziate in mercati regolamentati i diritti al voto per le qualificate devono superare il 2% e la partecipazione al capitale deve superare il 5%



La rivalutazione delle partecipazioni

In relazione alla citata rivalutazione è opportuno evidenziare quanto segue:

- è possibile effettuare una rivalutazione parziale della partecipazione
- il valore rideterminato non può essere utilizzato nel caso di recesso "tipico"
- la rivalutazione è possibile per tutti i regimi di tassazione della partecipazione (dichiarativo, amministrato o gestito)
- la rivalutazione è possibile, a differenza di quella dei terreni, anche quando la partecipazione è ceduta antecedentemente alla rivalutazione (perizia di stima giurata)
- in caso di acquisizione graduale della partecipazione si considera ceduta per prima quella rivalutata
- le minusvalenze eventualmente rilevate non hanno rilevanza fiscale



La rivalutazione delle partecipazioni

Possono redigere la perizia per conto del contribuente, con riferimento alle partecipazioni sociali, i seguenti soggetti abilitati:

- i soggetti iscritti nell'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili e gli iscritti nell'elenco dei Revisori contabili
- prestando giuramento ai sensi dell'articolo 64 del Codice di procedura civile



La rivalutazione delle partecipazioni

Per quanto riguarda la rivalutazione delle partecipazioni sociali non qualificate, le Entrate hanno chiarito che i benefici non **si producono solo nel caso di cessione a titolo oneroso, ma anche nel caso di recesso atipico del socio**, che si realizza mediante acquisto da parte degli altri soci in misura proporzionale alle loro quote oppure da parte di un terzo individuato dai medesimi soci.

Nel caso di recesso tipico, al contrario, non può essere utilizzato il valore rivalutato, in quanto le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o per la sottoscrizione delle azioni o quote annullate

Agenzia delle entrate, circolare 16 giugno 2004 n. 26/E



**ESENZIONE DA TASSAZIONE
DELLE PLUSVALENZE
REINVESTITE IN NEW-CO**



Le plusvalenze reinvestite in start up

L'articolo 3, D.L. 112/2008 (Manovra Tremonti) ha introdotto una “esenzione” da tassazione delle plusvalenze realizzate da cessioni di partecipazioni societarie, reinvestite in società di nuova o recente costituzione.

Ecco le condizioni necessarie:

- realizzo da parte di soggetti al di fuori dell'esercizio delle attività d'impresa
- plusvalenze derivanti dalla cessione di pacchetti partecipativi qualificati o non qualificati, di società quotate o non quotate
- partecipazione di una società costituita da non più di 7 anni
- partecipazione posseduta dal cedente da almeno 3 anni
- reinvestimento nella nuova società entro 2 anni
- nuova società costituita da non più di 3 anni



Le plusvalenze reinvestite in start up

Ambito soggettivo

I soggetti che possono beneficiare dell'esenzione da tassazione della plusvalenza sono i seguenti:

- ❑ persone fisiche (plusvalenze realizzate fuori dalla gestione d'impresa)
- ❑ società semplici
- ❑ enti non commerciali collocati fiscalmente in Italia (plusvalenze conseguite nell'ambito delle attività istituzionali)



Le plusvalenze reinvestite in start up

Ambito oggettivo

Dal punto di vista oggettivo, l'agevolazione riguarda determinati tipi di partecipazioni, qualificate e non qualificate, quotate o meno nei mercati regolamentati, con particolare riferimento a:

- partecipazioni al capitale in società di persone (escluse società semplici ed enti ad esse equiparabili)
- partecipazioni in società di capitale, società cooperative e di mutua assicurazione italiane
- strumenti finanziari e contratti indicati nelle lettere c) e c-bis), dell'articolo 67 del TUIR, relativamente a società personali



Le plusvalenze reinvestite in start up

Cessioni riguardanti:	Esenzione
partecipazioni al capitale	SI
costituzioni di usufrutto	NO
diritti di usufrutto	NO
diritti di opzione	NO
obbligazioni convertibili	NO
warrant di sottoscrizione e di acquisto	NO
opzioni di acquisto	NO
Strumenti finanziari	SI
Contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto non rappresentato esclusivamente da opere e servizi	SI

N.B.: E' notizia recente dell'intervento del Consiglio Nazionale dell'ODCEC per estendere l'applicazione alle donazioni, usufrutto e pegno (*Fonte Italia Oggi Sette – 13/10/2008 - pagina 10*)



Le plusvalenze reinvestite in start up

Requisiti temporali

Dal punto di vista temporale, per l'applicazione dell'esenzione, si deve rispettare le seguenti condizioni:

- le partecipazioni oggetto di cessione devono far riferimento ad una società costituita da non più di 7 anni
- il cedente che realizza la plusvalenza deve possedere la partecipazione oggetto di cessione da almeno 3 anni
- il richiesto reinvestimento deve essere effettuato entro 2 anni in società costituite da non più di 3 anni



Le plusvalenze reinvestite in start up

**EFFETTI DEL REINVESTIMENTO DELLA PLUSVALENZA
EFFETTI DEL MANCATO REINVESTIMENTO DELLA PLUSVALENZA**



Reinvestimento entro due anni



La plusvalenza diviene definitivamente
esente da imposizione entro il limite
dell'importo reinvestito



Mancato reinvestimento
o reinvestimento oltre due anni



La plusvalenza diviene imponibile ai
fini delle imposte sui redditi



Le plusvalenze reinvestite in start up

Caratteristiche per il reinvestimento

Il nuovo investimento di quanto realizzato dalla cessione delle partecipazioni :

- può essere parziale e non necessariamente totale
- se parziale, l'esenzione dalla tassazione della plusvalenza è spettante nel limite di quanto effettivamente utilizzato per l'acquisto di quote di partecipazione al capitale sociale o per la sottoscrizione del capitale sociale della new company
- può consistere nell'acquisto di quote di partecipazione di società di persone e di capitale già costituite e pertanto esistenti ma anche nella sottoscrizione di quote di capitale sociale



Le plusvalenze reinvestite in start up

I requisiti della new company

Per beneficiare dell'esenzione, oltre al rispetto delle condizioni temporali già indicate, è necessario che le società oggetto di reinvestimento:

- siano costituite da non più di 3 anni dalla data di cessione della partecipazione che ha dato luogo alla plusvalenza
- svolgano la medesima attività esercitata dalle società le cui partecipazioni sono cedute



Le plusvalenze reinvestite in start up

I limiti di detassazione

Il nuovo comma 6-ter, dell'articolo 67 del Tuir dispone che:

- ❑ il tetto per l'esenzione non deve superare il quintuplo del costo sostenuto per gli investimenti in beni strumentali ed in attività di ricerca e sviluppo
- ❑ gli investimenti devono essere realizzati dalla società, le cui quote sono oggetto di cessione, nel corso dei 5 anni precedenti
- ❑ il limite deve essere quantificato effettuando la somma di tutti i costi sostenuti nei 5 anni precedenti e moltiplicando l'importo ottenuto per 5, senza effettuare la media
- ❑ devono essere considerate le acquisizioni e la realizzazione dei beni materiali ammortizzabili, esclusi gli immobili, beni immateriali ammortizzabili e le spese di ricerca e sviluppo



Le plusvalenze reinvestite in start up

Attenzione

- ❑ per la decorrenza del termine di 2 anni, termine entro il quale è necessario effettuare il reinvestimento per godere dell'esenzione, il riferimento è fissato dal momento in cui viene "effettivamente" e "materialmente" incassato il corrispettivo

- ❑ nel caso si verifichi un'acquisizione temporale differenziata (stratificata) delle partecipazioni, si devono considerare cedute per prime quelle acquisite più di recente

- ❑ in presenza di operazioni straordinarie i requisiti temporali, nel rispetto del principio di "neutralità", si deve tenere conto anche degli anni di attività delle società oggetto di conferimento, fuse o scisse